

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5866 del 23/10/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla FAR s.r.l. per impianto destinato ad attività di produzione e commercializzazione di minuteria metallica e macchine rivettatrici ubicato in Via Giovanni XXIII n. 2, c.a.p. 40057, loc. Quarto Inferiore, Comune di Granarolo dell'Emilia (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6124 del 23/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno ventitre OTTOBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla FAR s.r.l. per impianto destinato ad attività di produzione e commercializzazione di minuteria metallica e macchine rivettatrici ubicato in Via Giovanni XXIII n. 2, c.a.p. 40057, loc. Quarto Inferiore, Comune di Granarolo dell'Emilia (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla FAR s.r.l. (C.F. 03996570374, P.IVA 00687071209) per l'impianto destinato ad attività di produzione e commercializzazione di minuteria metallica e macchine rivettatrici sito a Granarolo dell'Emilia, in via Giovanni XXIII n. 2, c.a.p. 40057, loc. Quarto Inferiore, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da acque reflue industriali, acque reflue domestiche, acque di condensa, acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Granarolo dell'Emilia ³.
 - b) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM ⁴;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

c) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Granarolo dell'Emilia ⁵.

- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente⁶;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷;
- 5) Obbliga la FAR s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁸;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La FAR s.r.l., C.F. 03996570374, P.IVA 00687071209, con sede legale a Granarolo dell'Emilia, in via Giovanni XXIII n. 2, c.a.p. 40057, loc. Quarto Inferiore, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona del procuratore speciale di FAR s.r.l. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. dell'Unione Terre di Pianura in data 26/2/2024 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Terre di Pianura, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con PG/2024/37194 del 26/2/2024, confluita nella **Pratica Sinadoc 10781/2024**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/55863 del 25/3/2024, ha trasmesso ad Arpae - AACM una richiesta di integrazioni per la matrice emissioni in atmosfera, trasmessa da questa AACM al S.U.A.P. dell'Unione Terre di Pianura con nota PG/2024/56590 del 26/3/2024.
- La FAR s.r.l., con propria nota del 31/5/2024⁹, agli atti di Arpae con PG/2024/103138 del 5/6/2024, ha trasmesso al S.U.A.P. competente la documentazione richiesta.
- La FAR s.r.l., con propria nota del 10/7/2024, agli atti di Arpae con PG/2024/127706 del 11/7/2024, ha trasmesso ai soggetti competenti ulteriore documentazione integrativa inerente la matrice emissioni in atmosfera.

⁹ a seguito di richiesta di proroga, concessa dal SUAP competente con nota agli atti di Arpae PG/2024/86165 del 10/5/2024

- L'Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/128153 del 12/7/2024, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- L'Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/175008 del 30/9/2024, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. competente competente il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- La FAR s.r.l., con propria nota del 2/10/2024, agli atti di Arpae con PG/2024/180351 del 7/10/2024, ha trasmesso ai soggetti competenti documentazione integrativa volontaria inerente la matrice scarichi idrici in pubblica fognatura.
- Hera S.p.A. con propria nota Prot. 85233 del 4/10/2024, agli atti di Arpae PG/2024/181094 del 8/10/2024, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. competente il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il Comune di Granarolo dell'Emilia con propria nota Prot. 18814 del 10/10/2024, agli atti di Arpae PG/2024/184389 del 11/10/2024, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, unitamente al nulla osta acustico.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti (e già corrisposti) dal richiedente ad ARPAE¹⁰ ammontano a € 1551,00 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

All.B - emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.03 pari a € 1251,00;

All.C - impatto acustico cod.tariffa 8.5.5 pari a € 300,00.

Bologna, data di redazione 23/10/2024

Per LA RESPONSABILE

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*¹¹

L'INCARICO DI FUNZIONE

Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli

Ubaldo Cibir^{12 13}

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹¹ In virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

¹² Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della determinazione dirigenziale n. DET-2024-406 del 29/05/2024. Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione con delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza della dirigente in caso di assenza o di impedimento.

¹³ Delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza della dirigente in caso di assenza o di impedimento con nota dirigenziale PG/2024/108427 del 12/06/2024

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della FAR s.r.l. ubicato in Via Giovanni XXIII n. 2, c.a.p. 40057, loc. Quarto Inferiore, Comune di Granarolo dell'Emilia (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali, acque reflue domestiche, acque di condensa, acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione degli scarichi

Scarichi in pubblica fognatura classificati dal Comune di Granarolo dell'Emilia (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarichi di acque reflue industriali, acque reflue domestiche, acque di condensa, acque meteoriche di dilavamento” come meglio descritti nell’allegato parere di Hera S.p.A.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Granarolo dell'Emilia, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 85233 del 4/10/2024, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 18814 del 10/10/2024. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. competente in data 26/2/2024 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 10781/2024. Documento redatto in data 23/10/2024



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Prot. n. 0018814/2024 del 10/10/2024
PRATICA 2024/AUA/2

Da citare nella risposta Capo Fila Prot. n. 4066 del 28/02/2024
(Rif. SUAP Unione Terre di Pianura Prot. n. 4508/2024)

TRASMISSIONE VIA PEC

SPETT.LE
SUAP TERRE DI PIANURA
VIA SAN DONATO N. 197
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

OGGETTO: NULLA OSTA COMUNALE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 RELATIVA ALL'IMPIANTO PRODUTTIVO SITO IN Granarolo dell'Emilia, Via Giovanni XXIII n. 12, n. 2, Via Marzabotto n. 10, n. 12, n. 14, n. 16, n. 17, n. 19, n. 5, n. 7, n. 8, n. 9 PRESSO CUI ESERCITA LA PROPRIA ATTIVITA' LA DITTA FAR S.R.L.

Vista la domanda inoltrata dallo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Terre di Pianura alla PEC del Comune di Granarolo dell'Emilia (BO) con nota prot. n. 4508 del 26/02/2024, registrata al prot. n. 4066 del 28/02/2024, intestata a Generali Massimo, in qualità di legale rappresentante della ditta FAR S.R.L. con sede in Granarolo dell'Emilia (BO) Via Giovanni XXVIII n. 2 P.I. 00687071209 in qualità di Richiedente, diretta ad ottenere Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) EX DPR 59/2013 PER MATRICE ARIA (EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART.269 DEL D.LGS 152/2006) - MATRICE ACQUA (SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI O ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE CHE RECAPITANO IN RETE FOGNARIA PUBBLICA) - MATRICE RUMORE (COMUNICAZIONE RELATIVO ALL'IMPATTO ACUSTICO)- FAR SRL P.I. - VIA GIOVANNI XXIII N. 2 - 12 - VIA MARZABOTTO N. 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 17 - 19 - (RIF.SUAP 4508/2024) relativa all'impianto produttivo di cui all'oggetto;

Visto che il COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) è tenuto ad esprimersi in merito all'endoprocedimento di seguito descritto:

- rilascio dell'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato
- NULLA OSTA di cui all'art. 8, commi 4 e 6, della Legge 447/1995 (matrice rumore)

Visto il parere favorevole condizionato espresso da Hera Spa – Direzione Acqua prot. n. 85233 del 04/10/2024 acquisito alla PEC del Comune in data 04/10/2024 e registrato al prot. n. 18307 del 05/10/2024;

Visto il parere favorevole espresso da ARPAE – Servizio Territoriale - Distretto Urbano prot. n. 175008 del 30/09/2024 – cod. Pratica SINADOC 10781/2024 acquisito alla PEC del Comune in data 30/09/2024 e registrato al prot. n. 17786 del 30/09/2024;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP e acquisita agli atti del Comune con prot. n. 10759 del 06/06/2024, prot. n. 13387 del 11/07/2024, prot. n. 13600 del 16/07/2024 e prot. n. 14191 del 25/07/2024 ;

Con la presente si comunica che:

- ai **fini urbanistici** non sussiste alcuna motivazione ostativa al rilascio dell'AUA. L'immobile è infatti situato in ambito urbanistico: **ASP-B1** "Ambito produttivo sovracomunale esistente" (art. 29 del RUE) in cui è ammesso l'insediamento delle attività manifatturiere (uso UC1 ex art. 12.2 del RUE);



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

- ai fini **della matrice rumore** non sussiste alcuna motivazione ostativa al rilascio dell'AUA in considerazione di quanto espresso da ARPAE – Servizio Territoriale - Distretto Urbano nel summenzionato parere prot. n. 175008 del 30/09/2024 acquisito alla PEC del Comune in data 30/09/2024 e registrato al prot. n. 17786 del 30/09/2024 (parte integrante del presente atto);
- ai fini della **matrice acqua** non sussiste alcuna motivazione ostativa al rilascio dell'AUA in considerazione di quanto espresso da Hera Spa nel summenzionato parere favorevole condizionato prot. n. 18307 del 05/10/2024 (parte integrante della presente atto).
Oltre a quanto impartito da Hera nel sopraccitato parere, si avverte che:
 - a) i soggetti incaricati del controllo sono autorizzati ai sensi degli art. 128 e 129 del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 59 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
 - b) le acque reflue e rifiuti non oggetto del presente nulla osta devono essere gestiti secondo la normativa di settore e devono essere debitamente autorizzati dalle rispettive Autorità competenti;
 - c) il presente nulla osta è riferito esclusivamente allo scarico di cui alla domanda richiamata in premessa (acque e corpo recettore) come individuato nella planimetria in atti al prot. n. 13600 del 16/07/2024, per cui eventuali altri scarichi provenienti da diverse lavorazioni o defluenti in altri corpi idrici, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente previa apposita domanda di autorizzazione debitamente corredata degli allegati previsti;
 - d) resta salva la facoltà da parte degli Organi Comunali di fare effettuare all'interno dell'insediamento le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
 - e) a norma dell'art. 39 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, tutti i soggetti che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico al di fuori dei pubblici servizi mediante pozzi o derivazioni devono provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate;

Il presente nulla osta non esime la proprietà o il titolare dell'attività dall'essere in possesso di ulteriori atti di autorizzazione comunque imposti da leggi o regolamenti.

Tanto si trasmette, per quanto di propria competenza, chiedendo che lo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Terre di Pianura dia immediato riscontro allo scrivente Ufficio del provvedimento SUAP di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto.

Alle persone in indirizzo si comunica che:

- il responsabile dell'Area Gestione del Territorio del Comune di Granarolo dell'Emilia (BO) è l'arch. Valentina Veratti;
- per eventuali chiarimenti si potrà contattare l' Ing. Mara Armato chiamando il numero 051.6004324 o inviando una e-mail all'indirizzo ambiente@comune.granarolo-dellemilvia.bo.it;
- per qualsiasi comunicazione inerente il procedimento dovrà essere utilizzato il **portale accesso unitario**;
- dovrà essere riportato il riferimento Capofila indicato nello scritto presente ed evidenziato in neretto in alto a sinistra nelle lettere che vengono redatte in risposta al fine di permettere un corretto collegamento;
- la visione degli atti in possesso dell'amministrazione comunale può essere effettuata presso gli uffici del Comune di Granarolo dell'Emilia, Area Gestione del Territorio previo appuntamento.

LA RESPONSABILE DI AREA
arch. Valentina Veratti¹

¹ Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice di Amministrazione Digitale



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

ALLEGATI

- PARERE HERA SPA
- PARERE ARPAE – DISTRETTO URBANO



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Firmato digitalmente da:
Valentina Veratti
Data: 10/10/2024
17:59:52



Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva <Gruppo Hera> P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
COMUNE di GRANAROLO DELL'EMILIA
Area Pianificazione e Gestione del Territorio
Via San Donato, 199
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE, 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 04 ottobre 2024
Prot. n. 0085233/24

Asset management
Pianificazione e sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi e Omologhe/MM

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:**

- Rif. pratica Hera n° 35/2024 Richiesta di parere Prot. 18374 del 26/02/2024;
- Rif. pratica SUAP 4508/2024.

▪ Ragione sociale ditta	FAR SRL
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA GIOVANNI XXIII, 2 - GRANAROLO DELL'EMILIA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Ind.meccaniche, metalmeccaniche ed elettromeccaniche Produzione minuteria metallica
▪ Portata massima autorizzata	2500 m3/anno
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	nessuno
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BOLOGNA-IDAR, VIA WILLIAM SHAKESPEARE 29 BOLOGNA

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59 presentata dalla ditta Far S.R.L. P.I. 00687071209 - C.F. GNRMSM59T19A944I per l'impianto sito in Granarolo dell'Emilia, VIA GIOVANNI XXIII.

In riferimento all'istanza di rilascio di AUA presentata dal Sig. PREVIDI ROBERTO c.f. PRVRRT66H15F257C in qualità di professionista incaricato dalla ditta richiedente (di seguito Richiedente) **FAR S.R.L.** con stabilimento in Bologna via Giovanni XXIII, 2 esercente l'attività di **PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI RIVETTI E MACCHINE RIVETTATRICI**; esaminata la documentazione della Richiedente è possibile stabilire che:

La ditta Richiedente produce rivetti a strappo e macchine rivettatrici. I componenti del rivetto, provenienti dalle altre fasi di lavorazione (burattatura), sono trasferiti al reparto lavaggio e brillantatura dove sono sottoposti ad una fase di lavaggio e lucidatura.

Il lavaggio avviene tramite 4 lavatrici funzionanti con prodotti detergenti e brillantanti organici solubili in acqua e parzialmente biodegradabili. Tali macchine non generano scarichi in pubblica fognatura poiché



le acque di scarico sono raccolte e stoccate in appositi contenitori quindi filtrate e distillate sottovuoto. Il concentrato (coda di distillazione) è smaltito come rifiuto.

Delle 4 lavatrici una, VL1, funziona a percloroetilene e dedicata alla rimozione di residui oleosi. Con la presente istanza la Richiedente comunica l'installazione di un'ulteriore lavapezzi NL2 che utilizza la sostanza detergente 3-Botossi-2-Propanolo CAS 5131-66-8.

In entrambe le lavapezzi non si hanno scarichi in pubblica fognatura. La pulizia dei filtri è automatizzata e avviene all'inizio del ciclo di lavoro.

Le morchie risultanti sono distillate sottovuoto per recuperare il solvente. La coda di questa distillazione è smaltita come rifiuto.

Le lavapezzi sono posizionate all'interno di un bacino di contenimento opportunamente dimensionato a protezione di sversamenti accidentali.

Gli scarichi di acque reflue industriali derivano dalle acque concentrate dei sistemi ad osmosi inversa e a resine a scambio ionico per la produzione di acqua a basso contenuto di sali.

Le acque osmotizzate sono utilizzate come fluido di raffreddamento nel processo di elettroerosione mentre le acque demineralizzate servono ad alimentare le caldaie per il riscaldamento e i raffrescatori adiabatici.

Il fluido dielettrico per l'impianto di elettroerosione è a ciclo chiuso e non viene scaricato in pubblica fognatura.

Più nel dettaglio si identificano:

-Impianto ad osmosi nell'edificio n.8 -attrezziera- generante lo scarico **Sn10** in via Marzabotto IDSAP 1094214

-Impianto di resine a scambio ionico nell'edificio n. 3 generante lo scarico **Sn3** in via Giovanni XXIII IDSAP 1126421

Tali scarichi per loro natura costituiscono scarichi di acque reflue industriali e dovranno rispettare, al punto di controllo, il valori riportati in tab.3 All.V Parte III del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii colonna scarichi in pubblica fognatura.

Nell'ambito delle acque di tipo produttivo le condense dei compressori sono raccolte e smaltite come rifiuto.

I vari edifici di produzione generano scarichi di acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici identificate in planimetria come

-Sn1 e Sn2 con scarico nella pubblica fognatura nera di via Giovanni XXIII IDSAP 1126421

-Sn4, Sn5, Sn6, Sn7, Sn8, Sn9 nella pubblica fognatura nera di via Marzabotto IDSAP 1094214

Sono inoltre presenti i seguenti scarichi di acque meteoriche derivanti dalle coperture e dal dilavamento dei piazzali

-Sb1, Sb2, Sb3 nella pubblica fognatura bianca di via Giovanni XXXIII

-Sb4, Sb5, Sb6, Sb7, Sb8, Sb9, Sb10, Sb11, Sb12, Sb13 nella pubblica fognatura bianca di via Marzabotto.

Lo scarico Sb10 è generato dalle acque meteoriche che ricadono sulla zona cortiliva e sul piazzale di carico/scarico tra gli edifici 4 e 5. Queste acque sono trattate in impianto di disoleazione e quindi inviate verso Sb10.

Alla data di emissione del presente parere la rete di acque bianche pubblica, recapito dei scarichi da Sb1 a Sb13, non è gestita dalla Scrivente Società ma essa è recapitante nella fognatura mista IDSAP 1126416 di via Badini e quindi al depuratore IDAR di Bologna IDSAP 1018586

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) -vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali dagli scarichi Sn3 e Sn10
-acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

-le acque di condensa acide prodotte dalla combustione delle caldaie a condensazione devono sempre essere convogliate ad una rete di raccolta delle acque reflue pubblica di tipo nero o misto, osservando le seguenti prescrizioni:

-con potenza nominale minore o uguale a 35 KW nessuna prescrizione

-con potenza nominale maggiore di 35 KW obbligo di installazione di un neutralizzatore di acidità della condensa

- 2) le acque reflue provenienti da Sn3 e Sn10 dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- 3) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- 4) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 5) è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
- 6) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 7) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- 8) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 9) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- 10) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 11) la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- 12) Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- 13) il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore <denuncia annuale> degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- 14) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- 15) **Qualora non presente, è prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo**, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo.

È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it.

16) Congruenza tecnica

Sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, si esprime inoltre un **PARERE FAVOREVOLE DI CONGRUENZA TECNICA** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque bianche, **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

a) vengono ammesse in pubblica fognatura delle acque bianche.

o la miscela delle:

- acque reflue di seconda pioggia;

- acque reflue di dilavamento non contaminate dei coperti e delle aree di transito;

b) è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;

c) lo scarico dovrà rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 all. 5 del Dlgs. 152/06 (colonna acque superficiali).

17) Si evidenzia che la rete fognaria delle acque bianche recapito degli scarichi in precedenza descritti, non è in gestione alla scrivente Società; tuttavia, nel presente documento si esprime un <parere di congruenza tecnica= in previsione di una futura presa in carico da parte di Hera della suddetta rete meteo e si richiede vengano ottemperate le prescrizioni sopra riportate.

18) In virtù delle caratteristiche dell'impianto di trattamento sito a monte del punto di campionamento e controllo, il prelievo potrà essere effettuato anche con modalità di tipo istantaneo durante il periodo di attivazione dello scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;

- allo scarico di cui sopra;

- al sistema di convogliamento delle acque reflue;

- al sistema di trattamento;

- al punto di immissione terminale in fognatura;

- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : **michele.marcosignori@gruppohera.it**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

All.1 Planimetria

Cordiali saluti

Firmata digitalmente

Operations Idrico

Responsabile Area Bologna

Dott. Ing. Paolo Gelli

Via Giovanni XXIII

Sn3

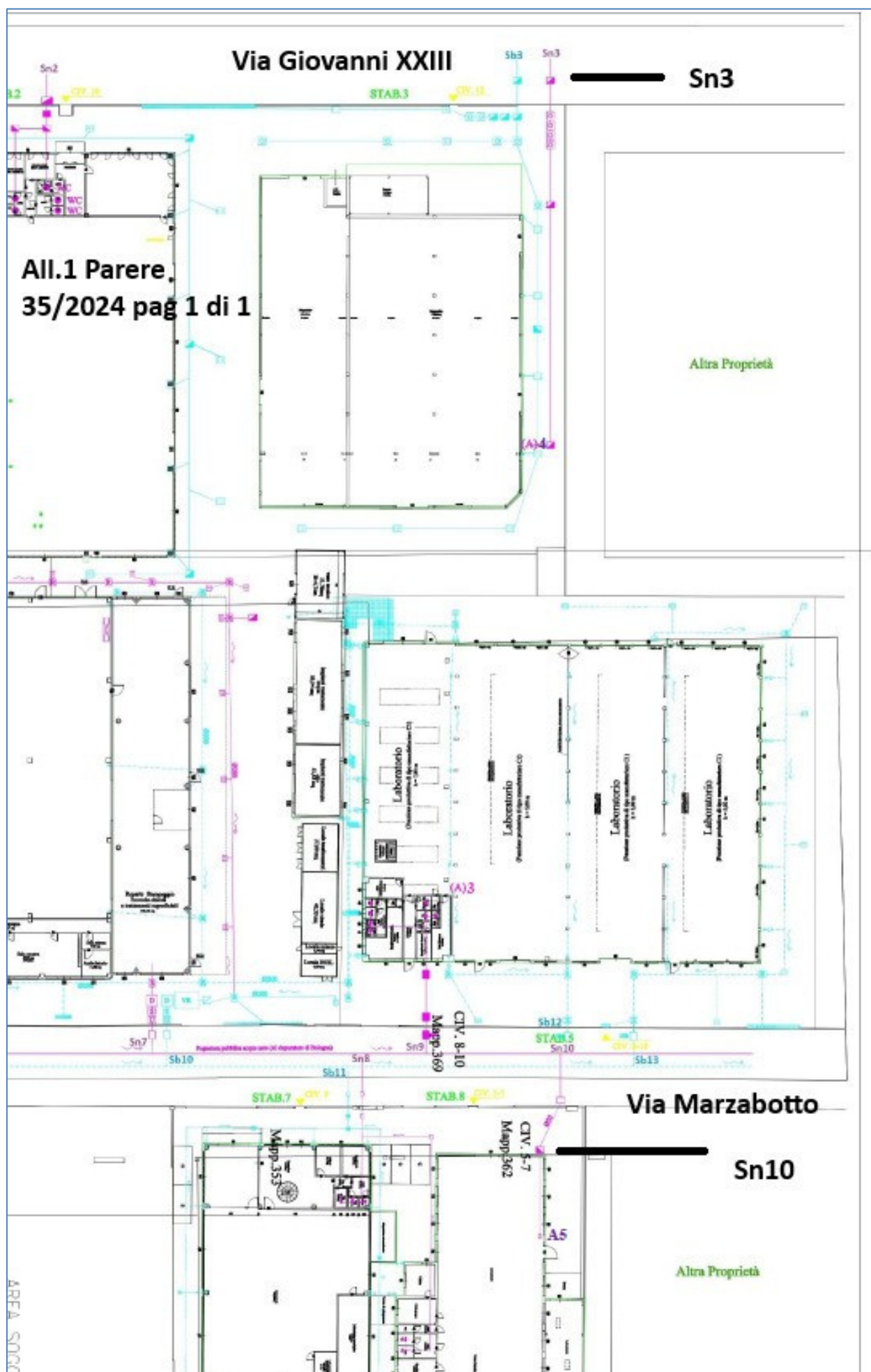
All.1 Parere
35/2024 pag 1 di 1

Altra Proprietà

Via Marzabotto

Sn10

Altra Proprietà



Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto FAR SRL

comune di Granarolo dell'Emilia - via Giovanni XXIII n°2 e n°12

via Marzabotto n° 10 – n° 5/7 – n° 17/19

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione minuteria metallica svolta dalla società FAR SRL nello stabilimento posto in comune di Granarolo dell'Emilia via Giovanni XXIII n° 2, n° 12 e via Marzabotto n° 10, n° 5/7, n° 17/19 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società FAR SRL è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

stabilimento produttivo n. 5 - via Marzabotto n° 10

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: STAMPAGGIO INSERTI

Portata massima	14000 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Nebbie oleose.....	10 mg/Nm ³
--------------------	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli e filtro a tasche

EMISSIONE E25

PROVENIENZA: LAVAPEZZI A PERCLOROETILENE VL1 A CICLO CHIUSO

EMISSIONE E27

PROVENIENZA: LAVAPEZZI AD ALCOOL MODIFICATO NL2 A CICLO CHIUSO

- a) I vapori dei solventi, come si liberano all'apertura della macchina alla fine di ogni ciclo di lavaggio, debbono essere captati e convogliati all'esterno.
- b) I consumi mensili di solventi clorurati utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, debbono essere annotati su apposito Registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'Ente di controllo e firmate dal Responsabile dello Stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo.
- c) Non sono fissati limiti di emissione ed i controlli saranno effettuati solo sulla base del Registro di cui al precedente punto b).

Impianto di abbattimento: adsorbimento a carboni attivi con rigenerazione

stabilimento n. 7 - via Marzabotto n° 5/7

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE ZONA OFFICINA

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	saltuaria

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale).....	50 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

stabilimento n. 6 - via Marzabotto n° 17/19

EMISSIONE E26

PROVENIENZA: MACCHINE LASER PER INCISIONE

Portata massima	300 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	10 mg/Nm ³
----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale; il Gestore di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

impianto dovrà annotare su apposito registro, avente le pagine numerate le manutenzioni effettuate all'impianto di abbattimento e le periodiche sostituzioni delle tasche filtranti.

stabilimento n. 4 - via Giovanni XXIII n° 2

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: STAMPAGGIO CHIODI

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare.....	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli e filtro a tasche

EMISSIONE E15

PROVENIENZA: STAMPAGGIO BOCCOLE

EMISSIONE E16

PROVENIENZA: STAMPAGGIO BOCCOLE

Portata massima	18000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Nebbie oleose.....	10 mg/Nm ³
--------------------	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli e filtro a tasche

EMISSIONI E17 – E18 – E21

PROVENIENZA: LAVAPEZZI DETERSIVO

Portata massima	900 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
Fosfati (espressi come PO ₄)	5 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

EMISSIONE E19**PROVENIENZA: BURATTATRICE N°3**

Portata massima	500 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a maniche

EMISSIONI E22 – E23 - E24 – E24A**PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTI COMPRESSORI**

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

stabilimento n. 3 - via Giovanni XXIII n° 12**EMISSIONE E5A****PROVENIENZA: FORNO DI TRATTAMENTO TERMICO**

Portata massima	500 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E6A**PROVENIENZA: BURATTATRICE N°1****EMISSIONE E7A****PROVENIENZA: BURATTATRICE N°2**

Portata massima	500 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni MetropolitanaVia San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

EMISSIONI DA IMPIANTI TERMICI CIVILI: C1 – C2 – C3 – C4 – C5 – C6 – C7

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

2. Gli impianti di abbattimento asserviti ai punti di emissione E1, E3, E15, E16, E19, E6A, E7A, E26 dovranno essere dotati di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.
3. Poichè la società FAR Srl dichiara l'utilizzo di sostanze rientranti in art 271, comma 7-bis, del Dlgs 152/2006¹ dovrà essere inviata a questa ARPAE, ogni cinque anni dalla data di rilascio del presente atto, una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

4. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

¹ Sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (Ce) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach)

5. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM). In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

6. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

7. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

8. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata

complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli

organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. competente in data 26/2/2024 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 10781/2024. Documento redatto in data 23/10/2024

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della FAR s.r.l. ubicato in Via Giovanni XXIII n. 2, c.a.p. 40057, loc. Quarto Inferiore, Comune di Granarolo dell'Emilia (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società FAR s.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica del Comune di Granarolo dell'Emilia.
2. Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano PG/2024/175008 del 30/9/2024.
3. Visto il nulla osta acustico del Comune di Granarolo dell'Emilia con nota Prot. 18814 del 10/10/2024 (si veda Allegato A), senza fissare prescrizioni in quanto le valutazioni e le misurazioni fatte mostrano il rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. competente in data 26/2/2024.

Relazione di impatto acustico sottoscritta ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 31/1/2024 dal sig. Gianluca Barani, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla FAR s.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2024/37194 del 26/2/2024).

Pratica Sinadoc 10781/2024. Documento redatto in data 23/10/2024

Sinadoc 10781/2024

Comune di Granarolo dell'Emilia
Ufficio ambiente
PEC: comune.granarolodellemilia@cert.provincia.bo.it

ARPAE AACM
c.a. Bernardi Pierluigi

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, n° 59 presentata dalla ditta Far S.R.L. P.I. 00687071209 - C.F. GNRMSM59T19A944I per l'impianto sito in Granarolo dell'Emilia, VIA GIOVANNI XXIII.

Il presente parere è reso sulla base delle attività descritte e delle informazioni contenute nello studio acustico di Gennaio 2024, redatto e firmato da TCA.

Detto studio è finalizzato alla valutazione degli effetti sul clima acustico derivante dall'attività della ditta in oggetto anche al fine di determinare la compatibilità acustica dello stesso.

L'attività produttiva del FAR S.R.L., si trova in un'area artigianale/industriale ai margini di aree agricole. Le infrastrutture sono a basso traffico veicolare. Il terreno è pianeggiante. I recettori più prossimi all'azienda si trovano a nord giudicati più rappresentativi in funzione della posizione e della potenziale esposizione.

I limiti vigenti e pertanto presi in considerazione dallo studio afferiscono la classificazione acustica del comune di Granarolo che classifica l'area in questione in classe V, coerentemente all'uso del territorio, con limite di immissione assoluti pari a 70 dB(A) nel periodo diurno e 60 dB(A) in quello notturno e applicazione del criterio differenziale. Uno dei ricettori individuato (R3) è tuttavia ubicato in classe III (area agricola) ma il ricettore è posto a circa 250 metri dalla ditta.

Attualmente l'azienda è in funzione sia durante il periodo diurno che notturno, quindi è stato valutato l'impatto acustico sia in un orario compreso tra le 6:00 e le 22:00 che tra le 22:00 e le 6:00 anche se in particolare le attività si concentrano tra le 8:00 e le 17:00, tuttavia alcuni impianti o reparti possono talvolta essere in funzione anche in periodo notturno, dopo le 22:00, periodo preso come indicativo del maggior disturbo e quindi considerato per l'effettuazione dei rilievi.

Le sorgenti principali di cui è stato valutato l'impatto constano principalmente nel traffico veicolare mezzi pesanti in ingresso e uscita, gli impianti di abbattimento, le lavorazioni interne, le UTA e i compressori.

Le misure sono state effettuate il 15/11/2023 durante le normali attività produttive, per la verifica del rispetto dei limiti assoluti di immissione e differenziali tra le 9 e le 14 e tra le 22 e le 24; i rilievi per il rumore residuo sono stati effettuati a impianti fermi. Oltre alle misure eseguite in posizione orientate ai ricettori sono state eseguite anche delle verifiche strumentali ai confini aziendali.

Fermo restando quanto sopra esposto e viste le risultanze dei rilievi fonometrici effettuati dal tecnico estensore della documentazione acustica succitata, relativamente all'impatto acustico si ritiene nulla osti il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

La presente pratica è stata istruita dal TCA Maurizio Gherardi

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO URBANO
Dott.ssa Paola Silingardi
(o suo delegato)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.